

## ARTICOLO 8

### Eccedenze orarie

- 1 L'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 502/1992 e s.m.i., sebbene stabilisca che per il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi di lavoro concordati da realizzare si consideri utile anche l'eventuale impegno orario ulteriore prestato in eccesso rispetto alle 38 ore settimanali, di cui al comma 2 dell'art. 27 del CCNL 23/01/2024, al netto delle ore destinate ad attività non assistenziali di cui al comma 6 del medesimo articolo, con il comma 3 del citato articolo 27, introduce una nuova regolamentazione che disciplina le eventuali Eccedenze orarie, anche al fine di una migliore armonizzazione con la vita privata e familiare del Dirigente, stabilendo un limite oltre il quale l'eventuale eccedenza deve essere recuperata.
- 2 Il D.lgs. 150/2009 (articolo 9 comma 2) e il comma 2 dell'articolo 70 del CCNL 23/01/2024, stabiliscono che non è necessario prestare attività oltre il normale orario di lavoro per aver diritto alla retribuzione di risultato che compete al Dirigente esclusivamente in ragione del raggiungimento (anche percentuale) degli Obiettivi prestazionali di budget, all'esito della valutazione annuale di cui all'articolo 58, comma 2, del CCNL 19 dicembre 2019. Pertanto all'art. 27 comma 3 del CCNL 23/01/2024 laddove è previsto *“...**l'eventuale** impegno orario ulteriore prestato in eccesso rispetto a quello previsto ai sensi del comma 2 tenuto conto del comma 6, si considera utile al raggiungimento degli obiettivi e programmi di lavoro concordati da realizzare.”* ha il significato che un Dirigente è tenuto a raggiungere gli obiettivi concordati nel normale orario di lavoro e non ha necessità di dover rendere ulteriore ore per il riconoscimento della retribuzione di risultato, né, tali ore, possono essere oggetto di programmazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi assegnati. Dunque, l'eventuale ulteriore impegno orario non è un presupposto obbligatorio né necessario per il riconoscimento della retribuzione di risultato; del che la dizione utilizzata *“eventuale”*.
- 3 L'eventuale eccedenza oraria oltre l'orario normale di lavoro di cui al comma 2, tenuto conto del comma 6, assimilabile al comma 3 dell'art.27 del CCNL 23/01/2024, non è in nessun caso programmabile, **non è dovuta e, se non recuperata in corso di anno per esigenze di servizio, a consuntivo di fine anno è configurabile nelle** due distinte fattispecie:
  - a) numero di ore definito dal rapporto tra la retribuzione di risultato calcolata come media pro capite aziendale e un valore divisore pari a 40, per le quali, al Dirigente, non compete né retribuzione né recupero, come definito dal comma 3 dell'articolo 27 periodi 1-4;
  - b) eventuale ulteriore eccedenza oraria oltre quella definita al precedente punto, risultante dai sistemi di rilevazione dell'Azienda, soggetta alla successiva espressa approvazione del Dirigente responsabile, per la quale il Dirigente ha diritto al recupero nei termini definiti dal comma 3 dell'articolo 27 periodi 5-7, **entro e non oltre i 12 mesi dell'anno successivo a quello in cui siano state maturate.**

**In entrambi i casi la retribuzione di risultato compete secondo le consuete modalità previste dai sistemi di valutazione.**

- 4 La media pro capite aziendale di cui al precedente punto 3 a) è risultante dalla disponibilità del fondo per la retribuzione di risultato dell'anno di competenza diviso per il numero di Dirigenti in servizio al 1° gennaio del medesimo anno. Non concorrono a definire la retribuzione di risultato dell'anno di competenza le risorse di cui all'articolo 75 comma 3 e 72 comma 3 secondo periodo, nonché le risorse di cui all'art. 27 comma 12 bis del CCNL 23/01/2024.
- 5 L'eventuale ulteriore eccedenza oraria di cui al precedente punto 3 b) individuata a consuntivo va tenuta distinta dalle prestazioni aggiuntive di cui al comma 8 dell'articolo 27 del CCNL 23/01/2024, dalle ore di lavoro straordinario di cui all'articolo 31 del medesimo CCNL e come definito dall'articolo 10 nel presente Regolamento, nonché dalle ore prestate per i Servizi di Guardia di cui all'art. 29 comma 5 lett.b). Essa è recuperata attraverso la fruizione di periodi di riposo, anche a giornate intere, di norma nei mesi successivi, compatibilmente con le esigenze organizzative e nel rispetto della programmazione delle ferie. Il recupero avviene nell'anno di riferimento, ovvero entro i primi 6 mesi dell'anno successivo. Nel caso al termine dei 6 mesi residuino ancora ulteriori ore da recuperare, che non sia stato possibile fruire per esigenze organizzative, il recupero deve comunque avvenire entro **e non oltre** i successivi 6 mesi (**art.27, comma 3, periodi 5-6-7**).
- 6 Al Dirigente compete la retribuzione di risultato, secondo le consuete modalità previste dai sistemi di valutazione, anche se gli obiettivi concordati, ai sensi del comma 1 dell'art. 27 del CCNL 23/01/2024, vengono raggiunti all'interno del normale orario di lavoro in maniera indipendente dalla eventuale eccedenza oraria.
- 7 Il parametro relativo alla media pro-capite, il valore di riferimento e il risultato del loro rapporto servono esclusivamente a calcolare le eventuali ore eccedenti il normale orario di lavoro finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prestazionali di budget di cui al comma 1 dell'art. 27 del CCNL 23/01/2024 che danno il diritto al recupero di cui al comma 3 periodi 5 e 7 del medesimo art. 27
- 8 In merito all'art 27 comma 12 e 12 bis del CCNL 23/01/2024 si precisa che l'ulteriore impegno orario per le ore rese al di fuori del normale orario di lavoro per effettuare controlli ufficiali remunerati come obiettivi prestazionali e finanziati con la quota parte degli introiti derivanti dal D. lgs 32/2021, non rientra nel limite orario stabilito al comma 3 dell'articolo 27 del CCNL 23/01/2024 e non dà luogo ad alcun recupero in quanto già oggetto di riconoscimento economico mediante il meccanismo di remunerazione.
- 9 La metodologia di rilevazione delle eccedenze orarie è esemplificata nell'allegato 3.